

**COMUNE DI ARBA**

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO DI  
FOGNATURA**

-Legge Regionale 31 luglio 1981 n. 45

-Decreto Presidente Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384/Pres.

-Delibera Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977

-Legge 5 gennaio 1994 n. 36

-Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152

-Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258

---

## TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

### **REGOLAMENTO DI FOGNATURA**

#### NORME TECNICHE E PRESCRIZIONI REGOLAMENTARI

---

## INDICE

### Parte Prima -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE-

- Art. 1 = Oggetto del regolamento
- Art. 2 = Obbligo di osservanza
- Art. 3 = Terminologia
- Art. 4 = Proprietà dei manufatti
- Art. 5 = Obbligo allacciamento alla rete fognaria
- Art. 6 = Autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico
  - Acque reflue domestiche
  - Acque reflue industriali
- Art. 7 = Spese per il rilascio dell'autorizzazione

### Parte Seconda -DISCIPLINA DEGLI SCARICHI-

- Art. 8 = Scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 9 = Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche
- Art. 10 = Scarichi di acque reflue industriali
- Art. 11 = Scarichi indiretti nella rete fognaria
- Art. 12 = Scarichi di acque meteoriche
- Art. 13 = Scarichi di acque di raffreddamento
- Art. 14 = Scarichi ammessi sotto condizione
- Art. 15 = Scarichi tassativamente vietati nella rete fognaria
- Art. 16 = Norme aggiuntive di sicurezza

### Parte Terza -NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO-

- Art. 17 = Allacciamenti in sede stradale
- Art. 18 = Riparazioni di tubazioni in sede stradale
- Art. 19 = Allacciamenti di insediamenti preesistenti
- Art. 20 = Allacciamenti a carico dell'Ente gestore
- Art. 21 = Allacciamenti di scarichi industriali
- Art. 22 = Allacciamenti con impianti di sollevamento
- Art. 23 = Prescrizioni tecniche e costruttive
- Art. 24 = Prescrizioni particolari
- Art. 25 = Predisposizione di imbocchi nella rete fognaria
- Art. 26 = Ventilazione dei collettori fognari
- Art. 27 = Prescrizioni edilizie
- Art. 28 = Predisposizione tecniche per le reti fognarie interne
- Art. 29 = Scarichi sotto il livello dell'asse orizzontale della rete fognaria
- Art. 30 = Servitù di acquedotto
- Art. 31 = Smaltimenti provvisori di acque reflue
- Art. 32 = Strade private
- Art. 33 = Impianti di trattenimento oli e grassi
- Art. 34 = Visita tecnica

### Parte Quarta -PROCEDURE PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI-

- Art. 35 = Domanda unica di allacciamento-scarico di acque reflue domestiche provenienti

da un insediamento residenziale

- Art. 36 = Domanda di allacciamento e domanda di scarico nella rete fognaria di scarichi provenienti da insediamenti produttivi
  - Domanda di allacciamento
  - Domanda di scarico
- Art. 37 = Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 38 = Autorizzazioni provvisorie allo scarico
- Art. 39 = Autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria
- Art. 40 = Limite dell'autorizzazione allo scarico
- Art. 41 = Variazioni negli insediamenti
- Art. 42 = Trasferimenti autorizzazioni allo scarico
- Art. 43 = Cessazione di uno scarico
- Art. 44 = Negazione e revoca dell'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria
- Art. 45 = Approvvigionamento idrico diverso dall'acquedotto

Parte Quinta -NORME FINANZIARIE-

- Art. 46 = Quota di tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione
- Art. 47 = Tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche
- Art. 48 = Tariffa per lo scarico di acque reflue industriali
- Art. 49 = Accertamento e riscossione della tariffa

Parte Sesta - ISPEZIONI E CONTROLLI-

- Art. 50 = Autorità preposta ai controlli
- Art. 51 = Ispezioni e controlli
- Art. 52 = Controlli qualitativi degli scarichi

Parte Settima -DISPOSIZIONI FINALI-

- Art. 53 = Norma di rinvio
- Art. 54 = Abrogazioni disposizioni precedenti
- Art. 55 = Revisioni ed aggiornamenti

Parte Ottava -ALLEGATI-

- Allegato 1 – Modello di domanda unica di allacciamento-scarico di acque reflue domestiche provenienti da un insediamento di tipo residenziale
- Allegato 2 – Modello di domanda di allacciamento di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale
- Allegato 3 – Modello di domanda di scarico di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale
- Allegato 4 – Modello di autorizzazione provvisoria di scarico nella rete fognaria di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale
- Allegato 5 – Modello di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria di acque reflue provenienti da uno stabilimento industriale
- Allegato 6 – Scheda tecnica di rilevamento dati per insediamento di tipo residenziale
- Allegato 7 – Scheda tecnica di rilevamento dati per uno stabilimento industriale
- Allegato 8 – Schemi costruttivi esemplificativi
  - 8/a Schema planimetrico di allacciamento alla rete fognaria principale
  - 8/b Sezione tipo di allacciamento alla rete fognaria principale
  - 8/c Schemi di allacciamento ai collettori stradali
- Allegato 9 – Schemi di allacciamento alla rete fognaria di tipo misto, priva di impianto di trattamento finale oppure dotata di impianto di trattamento primario

- 9/a Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo residenziale  
9/b Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo industriale  
Allegato 10–Schemi di allacciamento alla rete fognaria di tipo misto, dotata di impianto di trattamento secondario  
10/a Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo residenziale  
10/b Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo industriale  
Allegato 11–Schemi di allacciamento alla rete fognaria di tipo separato dotata di impianto di trattamento primario  
11/a Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo residenziale  
11/b Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo industriale  
Allegato 12–Schemi di allacciamento alla rete fognaria di tipo separato dotata di impianto di trattamento secondario  
12/a Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo residenziale  
12/b Scarico di acque reflue provenienti da un insediamento di tipo industriale  
Allegato 13–Particolari  
13/a Particolare di pozzetti sifonati per scarichi di acque reflue e meteoriche  
13/b Sezione tipo di impianti di sollevamento delle acque reflue per l'allacciamento alla rete fognaria

Parte Nona -TABELLE-

- Tabella RF1 – Valori limite di emissione nella rete fognaria  
(tabella 3, allegato 5, Decreto Legislativo n. 152/99)  
Tabella RF2 – Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi  
(tabella 3/A, allegato 5, Decreto Legislativo n. 152/99)  
Tabella RF3 – Sostanze per le quali non possono esser adottati da parte del gestore della fognatura , limiti meno restrittivi di quelli indicati nella Tabella 3 per lo scarico in fognatura  
(tabella 5, allegato 5, Decreto Legislativo n. 152/99)

**PARTE PRIMA**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione degli scarichi, provenienti dagli insediamenti di qualunque tipo, aventi recapito nella rete fognaria del Comune di Arba.
2. E' adottato ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed ha lo scopo di:
  - a. Definire i limiti di emissione, le norme e le prescrizioni riguardanti gli scarichi idrici nella pubblica fognatura;
  - b. Fissare le procedure istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni all'allacciamento ed allo scarico in pubblica fognatura;
  - c. Regolare, in generale, i rapporti tra l'Ente gestore e gli utenti.
3. Il presente regolamento non riguarda gli scarichi aventi, recapito differente dalla rete fognaria, i quali rimangono assoggettati e disciplinati dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Articolo 2  
**OBBLIGO DI OSSERVANZA**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento, i titolari di scarichi in essere e di futura autorizzazione, di qualsiasi tipo e natura, che si immettono nelle reti fognarie di tipo separato e/o misto, sono tenuti, in base all'art. 33 del D. Lgs. 11 maggio 99 n. 152, all'osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento stabiliti dall'Amministrazione Comunale che gestisce i pubblici servizi di fognatura e di depurazione.

Articolo 3  
**TERMINOLOGIA**

1. Nel presente regolamento si adotta la seguente terminologia:

“ *RETE FOGNARIA* ” il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

“ *RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO* “costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;

“ *POZZETTO DI PRELIEVO* “ il manufatto, di norma all'esterno della proprietà, che consenta il prelievo di campioni , medio o istantaneo, per il controllo della qualità delle acque di scarico;

“ *SCARICATORI DI PIENA* “ sono considerati sfioratori o scaricatori di piena quei manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti di fognatura urbane di tipo misto, quando le portate superano certi limiti.

“ *CANALIZZAZIONE INTERNA* “ la parte della canalizzazione orizzontale di un edificio che raccoglie ed allontana le acque reflue e meteoriche all'interno delle proprietà private, fino al pozzetto di ispezione posto al limite ed all'esterno delle stesse;

“ *CANALIZZAZIONE ESTERNA*” la parte della canalizzazione, necessaria per l'allacciamento dal pozzetto di ispezione posto al limite ed all'esterno delle proprietà, fino al collettore fognario consortile e/o comunale;

“ *CONDOTTA FORZATA (O IN PRESSIONE)* “un tratto di canalizzazione posto a seguito di un impianto di sollevamento, nel quale non si potranno realizzare allacciamenti e derivazioni, in quanto il regime idraulico regolato dalle pompe è di “Condotta in pressione”, che permette di superare, in controtendenza, dislivelli più o meno accentuati;

“ *INQUINAMENTO*” lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostane o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

“ *ACQUE REFLUE DOMESTICHE*” acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

“ *ACQUE REFLUE INDUSTRIALI*” qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

“ *ACQUE REFLUE URBANE*” acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento coinvolgate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

“ *ACQUE NERE*” acque reflue provenienti dai servi igienici comprese le acque saponate;

“ *ACQUE METEORICHE*” acque piovane raccolte da superfici impermeabili ( strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc. );

“ *ACQUE DI RAFFREDDAMENTO* “ acque utilizzate esclusivamente da scambiatori di calore a fascio tubero o sistemi equivalenti, che non subiscono processi chimici o di contaminazione;

“ *ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE* ” sono assimilate alle acque reflue domestiche acque reflue:

- a. Provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b. Provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame, meglio specificate nell'art. 28, comma 7, del D. Lgs. n.152/99, come modificato nell'art. 9, comma 2 , del D. Lgs. n. 258/00;
- c. Provenienti da imprese dedite alle attività, di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno 2/3 esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d. Aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale;

“ *SCARICO* “ qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40 del D. Lgs. n. 152/99.

“ *ACQUE DI SCARICO*” tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.

“ *SCARICHI ESISTENTI*” gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 siano in esercizio e conformi al regime autorizzativi previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali, alla stessa data, siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto ed all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 siano in esercizio e conformi al regime autorizzativi previgenti; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 siano in esercizio e già autorizzati.

“*TRATTAMENTO APPROPRIATO*” il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/99 modificate dal D. Lgs. n. 258/00.

“ *TRATTAMENTO PRIMARIO*” il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico ovvero chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD<sub>5</sub> delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%.

“ *TRATTAMENTO SECONDARIA*” il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie,

o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al D. Lgs: n. 258/00.

“ *VALORE LIMITE DI EMISSIONE*” limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità e di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

“ *STABILIMENTO INDUSTRIALE* “ o semplicemente STABILIMENTO qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5, al D. Lgs: n. 258/00, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.

“ *AGGLOMERATO*” area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

“ *ABITANTE EQUIVALENTE*” il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD<sub>5</sub>) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.

“ *AUTOBOTTE* “ automezzo avente le caratteristiche richieste dalla normativa vigente, regolarmente iscritto all'albo smaltitori per le specifiche tipologie di rifiuto liquido da trasportare de ammesse agli impianti di trattamento.

#### Articolo 4 PROPRIETA' DEL MANUFATTI

1. Sono di proprietà dell'Amministrazione comunale tutti i tratti di rete fognaria costruiti a cura della Stessa, con o senza finanziamenti pubblici e/o privati.
2. Sono altresì di proprietà comunale i tratti di reti fognarie costruiti da privati, nonché quelli costruiti da privati come opere di urbanizzazione.
3. La proprietà delle tubazioni viene determinata esclusivamente da quanto suddetto. Indipendentemente dal fatto che le stesse siano posate sotto strade comunali, vicinali, sia pubbliche che private, od aree private.

#### Articolo 5 OBBLIGO ALLACIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

1. Tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti, anche solo in parte, una via o uno spazio pubblico, percorso da una rete fognaria, devono essere in esso recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi articoli del presente regolamento.

2. L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, sia esso il pozzetto di prelievo, realizzato dall'Ente gestore, per le nuove fognature, oppure il punto di allacciamento alla condotta indicato dai tecnici preposti, per le fognature esistenti, non supera i 50 metri per gli insediamenti di tipo residenziale ed i 100 metri per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali.
3. Quanto sopra implica il divieto di effettuare immissioni di acque di scarico in qualsiasi altro recapito diverso dalla rete fognaria.
4. L'Ente stesso stabilirà, per casi eccezionali e comprovati, eventuale deroga a quanto prescritto (50 o 100 metri), previa formale e motivata domanda degli interessati. E' motivo di deroga all'obbligo di allacciamento, la necessità di accendere delle servitù tecnologiche in altre proprietà.
5. L'Ente preposto alla gestione comunica con opportuno anticipo ai titolari degli scarichi, situati nel territorio del comune di competenza, il previsto obbligo di allacciamento, con le modalità ed i tempi di esecuzione, fatta salva la possibilità, da parte degli interessati, di giustificare la validità del sistema di smaltimento in atto.
6. La richiesta di allacciamento dovrà essere presentata, dagli interessati, entro 30 giorni dal ricevimento dell'apposito avviso.
7. L'allacciamento, al pozzetto di prelievo, se predisposto, dovrà essere realizzato entro 30 giorni dal rilascio della specifica autorizzazione.
8. Ai soggetti che, scaduti i termini prescritti, non avessero ancora provveduto a detto allacciamento, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del D.Lgs. 152/99.

Articolo 6

## AUTORIZZAZIONI ALL'ALLACCIAMENTO ED ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Nel caso di costruzione di nuovi edifici e/o nuovi allacciamenti di edifici esistenti, le domande di allacciamento e/o di scarico, potranno essere presentate contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità, se prevista.

### ACQUE REFLUE DOMESTICHE

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da insediamenti di tipo residenziale, recapitanti nella rete fognaria e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, sono sempre ammessi nel rispetto delle norme del presente regolamento.

### ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono presentare, all'Autorità competente, la domanda di autorizzazione all'allacciamento e la domanda di autorizzazione allo scarico con le modalità previste dal presente regolamento.
5. L'Autorità competente, per i nuovi scarichi di acque reflue industriali, può rilasciare, prima dell'autorizzazione definitiva, una autorizzazione provvisoria per permettere l'allineamento ai valori-limite di emissione previsti dal seguente regolamento.
6. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina il refluo. L'autorizzazione allo scarico è valida per i 4 anni dal momento del rilascio. Un anno prima dalla scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
7. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 152/99, come sostituito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 258/00, il rinnovo deve essere concesso in modo espressivo entro e non oltre 6 mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

#### Articolo 7

### SPESE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico dei titolari dei singoli scarichi di acque reflue.
2. L'Autorità competente determina, con proprio atto deliberativo, da adottarsi entro ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, l'importo che il richiedente, titolare dello scarico, è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Nel caso in cui l'Autorità non deliberi entro la suddetta data rimarranno validi gli importi in vigore.

**PARTE SECONDA  
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

#### Articolo 8

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Gli scarichi, nelle reti fognarie, di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi purchè osservino le norme e le prescrizioni inserite nel presente regolamento.
2. Per quanto concerne le caratteristiche dei suddetti scarichi, la loro conformità si presuppone di norma osservata, per cui i controlli e gli accertamenti verranno effettuati in casi particolari e ritenuta necessità a giudizio dell'Autorità competente al controllo.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art: 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

#### Articolo 9

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque domestiche, poiché presentano caratteristiche qualitative equivalenti, provenienti da insediamenti diversi dai residenziali, che recapitano nella rete fognaria, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite nel seguente regolamento.

2. L'Autorità competente prescriverà eventuali e necessarie opere di pretrattamneto e/ o trattamento, prima del recapito nella rete fognaria, al fine di salvaguardare le tubazioni e il regolare funzionamento dell'impianto di trattamento finale.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell' art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

## Articolo 10

### SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Gli scarichi di acque reflue industriali, provenienti da stabilimenti industriali che recapitano nella rete fognaria, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori-limite stabiliti nel presente regolamento.
2. L'Autorità competente provvederà al controllo dei complessi produttivi, per quanto, attiene l'osservanza delle norme del presente regolamento, riservandosi di prescrivere eventuali opere di pretrattamento, di trattamento e/o di quantaltro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento finale.
3. Possono essere imposti trattamenti particolari, anche per scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui ai nn.1 (arsenico), 2 (cadmio), 3 (cromo totale), 4 (cromo esavalente), 5 (mercurio), 6 (nichel), 7 (piombo), 8 (rame), 9 (selenio), 10 (zinco), 12 (oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti), 15 (composti organici alogenati, compresi i pesticidi clorurati), 16 (pesticidi fosforiti), 17 (composti organici dello stagno) e 18 (sostanze di cui, secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro -IARC -, è provato il potere cancerogeno) della tabella 5 dell'allegato 5 al D. Lgs. n. 258/00, indipendentemente dalle caratteristiche dell'effluente complessivo, qualora tali scarichi contengano sostanze particolarmente inquinanti di cui si prevede la limitata presenza nello scarico.
4. Tutti gli scarichi provenienti dagli stabilimenti industriali, allacciati alla rete fognaria, dovranno rispettare i valori-limite qualitativi imposti dalla tabella allegata al seguente regolamento. Tassativamente le acque reflue industriali, immesse nella rete fognaria, dovranno essere tali da poter essere trattate dall'impianto terminale di trattamento delle acque reflue urbane. In caso contrario gli stessi scarichi dovranno essere dotati di propri appositi impianti di trattamento prima del loro allacciamento alla rete fognaria per consentire allo scarico del depuratore finale, al servizio della fognatura, il rispetto dei valori-limite di emissione.
5. Tutti gli scarichi, anche facenti parte di un unico insediamento, recapitanti nella rete fognaria, devono essere muniti di singola autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore.
6. Il titolare dello scarico, proveniente dallo stabilimento, è responsabile, verso l'Ente gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza di quanto scaricato.

7. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell' art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

#### Articolo 11

### SCARICHI INDIRETTI NELLA RETE FOGNARIA

1. Gli scarichi indiretti che recapitano nelle reti fognarie, all'interno dell'area dell'impianto di trattamento, provenienti dalla pulizia delle vasche settiche di tipo tradizionale e/o di tipo Imhoff, con le caratteristiche di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977, sono disciplinati dalle normative vigenti, sia in materia di tutela delle acque dall'inquinamento che in materia di smaltimento rifiuti.
2. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione sarà calcolata con le stesse modalità previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell' art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

#### Articolo 12

### SCARICHI DI ACQUE METEORICHE

1. Per gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (piazzali, cortili, parcheggi, ecc.) di particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte, possono essere imposti, prima del loro recapito nella rete fognaria, opportuni trattamenti e/o impianti di trattamento del tipo particolare.
2. Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti esclusivamente dai pluviali, per lo sgrondo dei tetti e/o delle terrazze, senza aver subito contatti con acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, di cui al comma precedente, possono essere scaricate, ove possibile, in un recapito differente dalla rete fognaria, con apposita condotta separata dalle altre reti interne al lotto.
3. E' comunque vietato lo scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
4. Le eventuali spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell' art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

#### Articolo 13

### SCARICHI DI ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

1. Le acque usate per il raffreddamento impianti potranno essere scaricate in fognatura esclusivamente a fronte della dimostrazione dell'impossibilità tecnologica, o della non sostenibilità economica, della realizzazione di cicli chiusi, adottando le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre i consumi ed incrementare il riciclo e il riutilizzo della risorsa idrica.
2. Qualora la realizzazione dei cicli chiusi, di cui al precedente comma 1, risulti concretamente non attuabile, le acque usate esclusivamente per il raffreddamento dei materiali rientranti nel ciclo produttivo, nel rispetto dei valori-limite di emissione di cui alla tabella RF1 allegata, potranno essere scaricate con gli stessi metodi previsti nel precedente art. 12, nel rispetto delle prescrizioni dell'atto autorizzativo.
3. Le acque destinate esclusivamente al raffreddamento tramite scambiatori di calore a fascio tubero o sistemi equivalenti, tali da non subire alcuna contaminazione da parte di sostanze estranee né alcuna variazione dalla loro composizione, possono essere scaricate con gli stessi metodi e o prescrizioni previsti nel precedente art. 12 comma 2, nel rispetto del parametro "Temperatura", di cui alla tabella rf1 allegata.
4. Dovrà essere comunque predisposto l'apposito pozzetto per consentire, all'Autorità competente ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate.
5. Le eventuali spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente, ai sensi dell' art. 45, comma 10, del D. Lgs. n. 152/99.

Articolo 14

**SCARICHI AMMESSI SOTTO CONDIZIONE**

1. L'Autorità competente, per superare particolari situazioni, di riconosciuta e seria difficoltà, può rilasciare autorizzazioni provvisorie, anche parziale deroga al presente regolamento, subordinate alla stipula di apposita convenzione con il titolare dello scarico.
2. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un'indagine volta a determinare e quantificare i costi e gli oneri aggiuntivi che l'Amministrazione dovrà sostenere, in quanto gestore dei servizi di fognatura e di depurazione. L'indagine dovrà dimostrare, inoltre che, nonostante lo scarico autorizzato, l'effluente finale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane rispetti valori-limite di emissione richiesti.
3. L'autorizzazione provvisoria condizionata e la relativa convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell'impianto di trattamento delle acque reflue a causa delle immissioni così autorizzate, risultino difformi dalle previsioni progettuali dell'impianto stesso.

## SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI NELLA RETE FOGNARIA

1. Gli scarichi di acque reflue allacciati alla rete fognaria, servita di impianto di trattamento appropriato, devono essere conformi ai valori-limite di emissione previsti dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e dal presente regolamento di fognatura.
2. In ogni caso non possono esser scaricate nella rete pubblica:
  - Sostanze infiammabili o esplosive;
  - Sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
  - Acque reflue contenenti sostanze pericolose (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) che danneggino le condutture o interferiscano con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;
  - Sostanze radioattive;
  - Sostanze solide o viscosi in dimensioni e quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con il regolare funzionamento di tutto il sistema di fognatura.

## NORME AGGIUNTIVE DI SICUREZZA

1. Qualora insorgano, sia pure a causa di acque reflue debitamente autorizzati, condizioni tali da costituire pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, l'Autorità competente adotterà tutti i provvedimenti ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, anche imponendo, a tale scopo, restrizioni maggiori da quelle previste nell'autorizzazione.
2. Eventuali provvedimenti di restrizione nei confronti dei titolari degli scarichi, anche se regolarmente autorizzati, potranno essere adottati qualora gli stessi divengano causa di danneggiamento o malfunzionamento del sistema fognario.

**PARTE TERZA**  
**NORME TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO**

Articolo 17

**ALLACCAIMENTI IN SEDE STRADALE**

1. E' vietata ai privati la manomissione del suolo pubblico e delle condotte pubbliche sotterranee.
2. I lavori per gli allacciamenti alla rete fognaria, in sede stradale e nei marciapiedi, vengono eseguiti direttamente dall'Ente proprietario, a seguito di formale domanda del titolare interessato.
3. L'Ente, fatta salva la tutela dei diritti di terzi o altri Enti, in particolari e specifici casi, può autorizzare direttamente il titolare interessato ad eseguire i lavori di allacciamento, a seguito di formale domanda e di versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma stabilita a garanzia dell'esecuzione dei lavori previsti, a regola d'arte.
4. L'allacciamento deve essere realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l'immissione idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l'impermeabilità alla penetrazione delle acque dall'esterno.

## RIPARAZIONE DI TUBAZIONI IN SEDE STRADALE

1. Tutte le riparazioni e/o interventi, necessari a garantire il buon funzionamento degli allacciamenti ai collettori stradi, devono sempre essere eseguiti dall'Ente gestore delle opere, di propria iniziativa o su domanda degli interessati.
2. In casi particolari e a discrezione dell'Amministrazione comunale il privato può essere autorizzato ad eseguire in proprio i lavori. In tale caso restano a carico del privato autorizzato tutti gli oneri per il corretto ripristino della proprietà pubblica ed il risarcimento di eventuali danni cagionati a causa dei lavori eseguiti.
3. Qualora, durante le operazioni di riparazione, si constatasse che i danni siano dovuti a rotture, manomissioni, trascuratezza e/o cattivo uso dei manufatti da parte degli utenti, anche a causa di trasgressione ai regolamenti e/o immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti e/o delle opere allo stato primitivo, nonché i costi per le visite tecniche ed i sopralluoghi, saranno a carico del proprietario dell'insediamento interessato.

## ALLACCIAMENTO DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI

1. I titolari di scarichi, esistenti al momento della realizzazione di nuovi tronchi di rete fognaria, devono provvedere agli allacciamenti come stabilito dal presente regolamento.
2. Le reti di acque reflue interne alla proprietà, distinte tra loro, verranno allacciate alla rete fognaria, previa verifica della loro idoneità, anche con eventuale verifica ed delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, a cura e spese degli interessati.
3. L'allacciamento dello scarico di acque reflue alla nuova rete fognaria, dotata di trattamento terminale secondario, implica la disattivazione, a spese del titolare interessato, delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, eventualmente esistenti. Dovranno essere altresì disattivati, se ancora esistenti, i pozzi neri stagni.
4. La dismissione delle vasche settiche e dei pozzi neri, previo il loro spurgo ed il successivo riempimento con materiale inerte, quest'ultimo solo se ritenuto necessario dall'Autorità competente, dovrà essere a spese del titolare dello scarico, in caso contrario l'esecuzione avviene ad opera dell'Amministrazione salvo rivalsa del costo dell'intervento sull'interessato.

## ALLACCIAMENTI A CARICO DELL'ENTE GESTORE

1. L'Ente gestore si assume l'onere di ripristinare, se necessario, tutti gli allacciamenti di scarichi di acque reflue ogni qualvolta vengano sostituiti e/o riparati tratti di collettori stradali.
2. I titolari di scarichi di acque reflue, provenienti dagli insediamenti interessati, devono essere opportunamente preavvisati ed invitati a fornire per tempo tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l'ubicazione degli allacciamenti.

#### Articolo 21

### ALLACCIAMENTI DI SCARICHI INDUSTRIALI

1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere allacciati alla rete fognaria con tubazione, distinta da tutte le altre, dotate di due pozzetti di controllo, uno ubicato sulla proprietà privata e l'altro sul suolo pubblico, o comunque all'esterno della recinzione ed in posizione di agevole accessibilità, idonei alle ispezioni ed ai prelievi da parte dell'Autorità competente al controllo.
2. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono responsabili, verso l'Amministrazione e verso i terzi, di qualsiasi danno arrecato a persone e cose, in conseguenza di quanto scaricato.

#### Articolo 22

### ALLACCIAMENTI CON IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

1. Le acque reflue dovranno essere scaricate nel collettore fognario stradale semplicemente per gravità. Il sistema fognario non prevede l'allacciamento diretto nella rete fognaria consortile di utenze poste a piani seminterrati o interrati.
2. Per gli scarichi che non possono essere immessi per gravità nella rete fognaria, senza rischi di rigurgito, il titolare può fare ricorso a sollevamenti meccanici, dotati di vasche di accumulo, da realizzarsi secondo progetto redatto da tecnico abilitato ed approvato dall'autorità competente.
3. Detta possibilità sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento delle condotte fognarie e, quindi, sia possibile allacciare per gravità solo una parte degli scarichi alla rete fognaria.
4. L'impianto di sollevamento, a funzionamento automatico, dovrà essere costituito da pozzetto di capacità utili sufficiente a rispettare i tempi di attacco e stacco delle

pompe in esso installate, secondo le prescrizioni del costruttore. Il numero e la potenza delle pompe, del tipo per acque luride non intasabili, dovranno essere tali da assicurare una adeguata riserva in caso di avaria; la potenzialità dovrà essere sufficiente al mantenimento delle condizioni igieniche dei locali agibili quali seminterrati, scantinati, depositi, rimesse ed altri.

5. Ove permesso, il pozzetto di sollevamento dovrà esser dotato di idoneo scarico di emergenza (troppo pieno) collegato per gravità ad un recettore che garantisca un adeguato smaltimento delle acque non sollevate.
6. Nel caso in cui il recapito non possa essere utilizzabile, l'impianto di sollevamento non dotata di troppo pieno, dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere, in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque di condizioni antigeniche. Il locale pompe dovrà essere dotato di idonea ventilazione. In casi particolari l'Autorità competente può autorizzare forme diverse di scarico in conformità alla normativa tecnica vigente (attuale delibera del C.I. 4 febbraio 1977).

Articolo 23

## PRESCRIZIONI TECNICHE E COSTRUTTIVE

1. I manufatti e le condotte per gli allacciamenti degli scarichi delle acque reflue devono essere sempre realizzati con l'impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all'usura, rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno e dalle sollecitazioni prevedibili dovute ai cariche stradali.
2. Gli scarichi devono essere immessi nelle condotte stradali tramite gli imbocchi predisposti in fase di costruzione dei collettori. Nel caso in cui le condotte principale non ne siano dotate si dovranno inserire idonei pezzi speciali che assicurino una perfetta tenuta idraulica e che ricalchino tecnicamente gli esistenti.
3. Tutti gli allacciamenti di scarichi, provenienti da stabilimenti industriali ed insediamenti, diversi dai residenziali, non assimilati ai domestici, dovranno essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione e di prelievo per consentire all'Autorità preposta, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, posto all'esterno della proprietà.
4. Nel caso di edifici adiacenti alla pubblica via, il pozzetto di allacciamento e di ispezione, per evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non dovrà sporgere oltre 50 cm. dalla facciata dell'edificio e la tubazione per l'allacciamento dovrà scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione a profondità sufficiente per sottopassare tutti gli altri servizi:
5. Di norma i diametri delle condotte verticali non devono superare i 12 : 15 cm. tenuto conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri di 15 : 20 cm.

6. Non e' permessa la costruzione di condutture per allacciamenti alla rete fognaria secondo tracciati paralleli alle facciate degli stabili prospicienti la pubblica via, al fine di evitare ogni interferenza con altri servizi pubblici collocati nel sottosuolo.
7. I pluviali della facciata, adiacente la pubblica via, devono essere incassati nella muratura, per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano, per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi, oppure dovranno essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio.
8. Eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi potranno essere concesse su motivata relazione tecnica.

## Articolo 24 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

La tubazione d'allacciamento dovrà essere collocata in opera, su sottofondo in sabbia, ad una profondità di m. 0,80 dalla quota del piano viabile o del piano di campagna e posta ad una distanza dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori per la loro manutenzione e/o conservazione. Ciascun tratto non potrà essere iniziato se prima non si sarà provveduto al ripristino stradale lungo il tratto precedente.

E' vietato interrompere od ostacolare gravemente il transito lungo le strade interessate che depositare nel piano viabile materiali, manufatti, materie ed attrezzi.

Tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, dovranno esser riempiti con sabbia, fino alla copertura delle tubazioni stesse, e con materiale arido, fino al raggiungimento della giusta quota. Tale materiale dovrà essere ben compattato ed annaffiato all'occorrenza usando tutte quelle cautele, dettate dalla pratica, atte ad evitare in seguito avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale, e più precisamente:

a – NELLE STRADE BITUMATE, gli scavi dovranno essere riempiti fino ad una quota inferiore di cm. 12 dal piano viabile; quindi dovrà essere steso uno strato di conglomerato bituminoso ( bynder) ed uno di manto bituminoso.

b – NELLE STRADE A MAC-ADAM, il riempimento degli scavi dovrà essere fatto a quota stradale e saturato in superficie con polvere di frantoio.

c – NELLE STRADE PAVIMENTATE CON MASSELLI GRANITO O CUBETTI DI PORFIDO, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato fino a 10 cm. dal piano di appoggio dei masselli o dei cubetti, quindi dovrà essere posta in opera immediatamente la pavimentazione con sottofondo di sabbia di frantoio.

d – IN BANCHINA, gli scavi dovranno essere riempiti con compattato ben costipato e saturato in superficie con polvere di frantoio, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfascio dell'erba della banchina stessa.

e – IN CAMPAGNA, gli scavi dovranno essere riempiti oltre che di sabbia, per 20 cm. Sopra il tubo stesso, dal terreno di risulta, sopprimendo comunque eventuali ciottoli che dovessero essere di intralcio allo sfalcio dell'erba.

## PREDISPOSIZIONE DI IMBOCCHI NELLA RETE FOGNARIA

1. Nell'imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per consentire all'Amministrazione di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno tenuti necessari.
2. Qualora l'Amministrazione costruisca, contemporaneamente al collettore stradale, anche gli allacciamenti per gli insediamenti esistenti, o per quelli di cui è prevista l'imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale; gli interessati dovranno sostenere le relative spese.

## VENTILAZIONE DEI COLLETTORI STRADALI

1. Allo scopo di assicurare un'efficace ventilazione della rete fognaria si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate ed il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque reflue (sfiati), oltre la copertura, con l'eventuale riduzione dei diametri, nei complessi condominiali di notevole altezza ed in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero trarre danno.
2. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo ai piedi delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere quanto delle acque meteoriche.
3. L'Amministrazione autorizzerà di norma l'impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede), in presenza di attici, di terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti dagli sfiati delle colonne di scarico.

## PRESCRIZIONI EDILIZIE

1. Le reti fognarie interne ai lotti di proprietà, compresi i manufatti e gli eventuali impianti di trattamento, sono soggette anche alle disposizioni del regolamento edilizio e del codice civile, in quanto opere igienico-sanitarie.
2. La realizzazione delle reti fognarie interne, nell'ambito di più generali interventi edilizi sugli immobili, è regolata da un parere che l'Ente gestore potrà chiedere all'Ufficio consortile preposto prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia.

## PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE RETI FOGNARIE INTERNE

1. Gli edifici con facciate prospicienti cortili o giardini dovranno essere allacciati mediante un'unica tubazione alla rispettiva condotta, fermo restando la divisione delle reti interne in base alla tipologia delle acque reflue.
2. Le diverse colonne verticali di scarico dovranno venire collegate, tramite reti interne separate, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato:
  - a) all'esterno della proprietà privata (per insediamenti di tipo residenziale);
  - b) uno all'interno e uno all'esterno della proprietà (per stabilimenti industriali).
3. Ai piedi delle colonne verticali e/o nei punti di incrocio della rete interna di scarico devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
4. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubazioni in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile dall'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque reflue che lo percorrono; dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.
5. Nel sottoterraneo le tubazioni provenienti dai piani superiori dovranno collocarsi in apposite incassature facilmente ispezionabili nel muro o a soffitto. Diversamente si potrà sostenere la condotta con appositi tiranti di acciaio, non soggetti a corrosione, a soffitto o con delle mensole a parete. In ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza di ogni giunto.
6. Tutti gli apparecchi igienici per l'evacuazione degli scarichi, in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
7. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nei cortili, e le pilette per la raccolta delle acque negli ambienti siti al pianoterra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica. Le caditoie dovranno inoltre essere dotate di vaschette per l'intercettazione dei materiali grossolani.
8. La tubazione di allacciamento non dovrà avere pendenze inferiori all' 1% e del diametro superiore a 20 cm.
9. L'Amministrazione, qualora se ne dimostri la necessità con idonei calcoli idraulici, potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori al limite predetto. Inoltre possono essere richiesti calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni.
10. Le canalizzazioni interne devono presentare sempre tracciati rettilinei ed ogni cambiamento di direzione deve essere realizzato con l'interposizione di pozzetti a fondo sagomato di idonee dimensioni o di opportuni pezzi speciali.

## ORIZZONATLE DELLA RET FOGNARIA

1. Nessun apparecchio di scarico della fognatura interna degli stabili, ivi compresi i pozzetti dei cortili e gli altri spazi privati, potrà avere la bocca di emissione a livello inferiore all'asse orizzontale del collettore fognario. I danni che potessero derivare agli immobili ed a terzi causa gli scarichi a livello inferiore dell'asse orizzontale del collettore fognario saranno comunque a carico del titolare dello scarico.
2. L'Autorità competente potrà consentire deroghe a richiesta degli interessati e sotto la loro responsabilità..

### Articolo 30 SERVITU' DI ACQUEDOTTO

1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria, se non attraversando altrui proprietà, potrà richiedere, all'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di passaggio di scarico coattivo a norma del Codice Civile.

### Articolo 31 SMALTIMENTI PROVVISORI DI ACQUE REFLUE

1. Qualora la rete fognaria adiacente alla proprietà risulti inadatta a ricevere acque reflue o parte di essa, o venga dimostrata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella stessa, l'Autorità competente potrà, fino alla costruzione di nuovi condotti fognari, consentire lo scarico in canali pubblici, privati, sul suolo e nel sottosuolo, previa costruzione di idoneo impianto di trattamento e/o pretrattamento delle acque di scarico.
2. I sistemi di scarico provvisori dovranno essere conformi alla delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 recante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lett. b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n.319"
3. L'Autorità competente si riserva la facoltà di revocare o far modificare in qualsiasi momento, le modalità di effettuazione dello scarico.

### Articolo 33 IMPIANTI DI TRATTENIMENTO OLI E GRASSI

1. L'Autorità competente si riserva la facoltà di imporre l'impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella rete fognaria, per utenze speciali, quali industrie agro-alimentari, caseifici, macellerie con lavorazione carni, macelli e prestazioni di servizio (mense, cucine, stazioni di autolavaggio, officine, autofficine, carrozzerie, lavanderie, tintorie, ecc..), che, a proprio giudizio, ne debbano essere dotate.

1. Ultimati i lavori della rete fognaria interna, prima di concedere l'autorizzazione all'uso delle canalizzazioni al servizio degli insediamenti, di qualsiasi tipo essi siano, l'Autorità competente farà effettuare, da tecnici propri o incaricati, su richiesta ed a carico degli interessati, una visita tecnica per accertare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto approvato.
2. In ogni caso, gli interessati dovranno far pervenire formali domande di autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico in base alle procedure previste sulla successiva "parte quarta" del presente regolamento.
3. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di far effettuare, in ogni momento, da un tecnico esperto incaricato, visite tecniche alle canalizzazioni interne esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.
4. Qualora, a seguito della visita tecnica, fossero imposte particolari prescrizioni se ne dovrà verificare l'osservanza con successive ispezioni.

PARTE QUARTA  
PROCEDURE  
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 35  
DOMANDA UNICA DI ALLACCIAMENTO-SCARICO DI ACQUE REFLUE  
DOMESTICHE PROVENIENTI DA UN INSEDIAMENTO DI TIPO  
RESIDENZIALE

1. I titolari di insediamenti residenziali per ottenere il nulla-osta all'allacciamento e scarico nella rete fognaria dovranno inoltrare specifica unica domanda, in carta legale o resa legale, all'Autorità competente, sulla base del modello allegato al presente regolamento.

2. Alla domanda di allacciamento-scarico dovranno essere allegati, in duplice copia, i seguenti elaborati.
  - Apposita scheda tecnica, sul modello dello schema allegato al presente regolamento, fornita dall'amministrazione competente, compilata in tutte le sue parti;
  - Planimetria catastale, in scala 1:2000 o 1:1000, con l'ubicazione dell'insediamento e l'individuazione della proprietà;
  - Planimetria di progetto, in scala adeguata, delle reti fognarie interne, distinte per eventuali vasche di pretrattamento, ecc, e con l'ubicazione del punto di immissione nella rete di pubblica fognatura;
  - Dichiarazione relativa al fatto che le acque scaricate nel recapito diverso dalla rete fognaria siano costituite esclusivamente da acque meteoriche provenienti dai pluviali, senza aver subito contatti con acque di piazzali, parcheggi, ecc;
3. Nel caso di insediamenti esistenti, non ancora allacciati alla rete fognaria, la planimetria di cui al comma precedente, deve contenere anche l'ubicazione di eventuali canalizzazioni, vasche, pozzetti esistenti, e l'indicazione di quali devono essere soppressi o mantenuti, prima dell'allacciamento richiesto.
4. L'accettazione della domanda di allacciamento-scarico è subordinata al versamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo.

Articolo 36

## DOMANDA DI ALLACCIAMENTO E DOMANDA DI SCARICO DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA UNO STABILIMENTO INDUSTRIALE

### DOMANDA DI ALLACCIAMENTO

1. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento nella rete fognaria, i titolari degli scarichi provenienti da stabilimenti industriali dovranno inoltrare domanda all'Autorità competente, redatta in carta legale o resa legale, sulla base del modello allegato al presente regolamento.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in duplice copia i seguenti elaborati:
  - Relazione tecnica nella quale sono riportati:
    - la descrizione del ciclo produttivo svolto nello stabilimento;
    - la descrizione delle opere con l'elenco dei materiali e delle apparecchiature utilizzati;
    - le schede di sicurezza dei prodotti presenti nello stabilimento;
    - i calcoli dimensionali delle reti fognarie interne e dell'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue industriali, nonché la quantità presunta di fanghi prodotti annualmente e l'ipotesi del loro smaltimento;
    - planimetria catastale con l'ubicazione dello stabilimento e l'individuazione dell'intera proprietà;
    - planimetria dell'insediamento, in scala adeguata, con indicati le reti fognarie interne, distinte per tipologia di acque, l'eventuale impianto di depurazione, i manufatti speciali, il pozzetto di prelievo del campione di scarico, posto all'esterno della proprietà privata, sul suolo pubblico, il punto di

allacciamento nella rete fognaria, nonché il punto di approvvigionamento idrico;

-particolari costruttivi dei vari manufatti e dell'eventuale impianto di depurazione.

3. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere al titolare dello scarico ulteriori dati a completamento di quanto allegato alla domanda principale, e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria. L'accettazione della domanda di allacciamento è subordinata al versamento, a titolo cauzionale, di quanto previsto da apposito atto deliberativo.
4. Agli utenti che non sono uniformati alle prescrizioni del presente Regolamento verranno applicate le sanzioni amministrative previste nell'articolo 54 del D. Lgs. 152/99.

#### DOMANDA DI SCARICO

5. Per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento nella rete fognaria, i titolari di scarichi di acque reflue, provenienti da stabilimenti industriali dovranno inoltrare domanda, redatta in carta legale o resa legale, sulla base del modello allegato al presente regolamento.
6. Alla domanda di scarico dovrà essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
  - Scheda tecnica, sulla base del modello allegato al presente regolamento, fornita dall'Amministrazione pubblica, compilata in tutte le sue parti;
  - Quanto previsto nella domanda di allacciamento e riportato nel precedente comma 2 del presente articolo;
  - Pianta interna dello stabilimento con indicazione del lay-out produttivo;
  - Dichiarazione relativa del rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - Relazione illustrativa sui processi che originano lo scarico oggetto della domanda che includa anche:
    - a) La descrizione complessiva del sistema di scarico, comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
    - b) La descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
    - c) La caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo ricettore, nei diversi periodi dell'anno;
    - d) La descrizione delle attrezzature e dei mezzi tecnici impiegati nelle diverse attività che originano lo scarico;
    - e) Le schede di sicurezza o etichette dei prodotti chimici utilizzati nell'attività che origina lo scarico;
    - f) La descrizione dell'impianto di depurazione utilizzato, nel suo insieme e nelle sue singole parti, e di come le singole fasi della depurazione consentano l'abbattimento delle sostanze presenti fino al conseguimento del rispetto dei valori di emissione (con schemi funzionali dell'impianto);
    - g) La descrizione del sistema utilizzato per la misurazione del flusso in uscita, completa di schemi funzionali;
    - h) Se lo scarico contiene le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs.n. 258/00, la descrizione dettagliata di tutti i sistemi usati per la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità produttiva deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi annuali);

- i) Se lo scarico contiene le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, la descrizione del fabbisogno orario di acque in ingresso per ogni specifico processo produttivo e delle acque in uscita dallo stesso processo;
- j) Se lo scarico contiene le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5 la descrizione del trattamento particolare cui è soggetto lo scarico per limitare i rischi dell'inquinamento;
- k) Se lo scarico contiene le sostanze di cui ai numeri 1, 2,3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, della tabella 5 dell'allegato 5 la descrizione delle fasi di produzione e allontanamento dei reflui da cui emerge che lo scarico in questione non è stato diluito con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo prima che lo stesso sia stato trattato per adeguarlo ai limiti previsti dall'allegato 5
- l) Se lo scarico contiene sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 una valutazione sulla quantità di sostanze scaricate, sulla loro tossicità, sulla loro persistenza e sulla loro bioaccumulazione nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico;
- m) Se lo scarico contiene le sostanze di cui ai numeri 2, 4, 5, 12, 15 e 16 della tabella 5 dell'allegato 5 l'indicazione della quantità massima di sostanze, espresse in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, per dimostrare la conformità a quanto indicato nell'allegato 5;
- n) La descrizione delle precauzioni adottate per evitare eventuali fuoriuscite dalle tubazioni di scarico nel tratto compreso tra i confini dell'insediamento e il punto di scarico nel corpo ricettore;
- o) La descrizione delle precauzioni adottate per evitare gli inquinamenti legati a precipitazioni violente.

7. Nel caso di scarichi derivanti da cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs.n. 258/00, contenenti sostanze della medesima tabella 3/A, quali *cadmio, mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini), mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini), esaclorocicloesano (HCL), DDT, pentaclorofenolo (PCP), al drin-dieldrin-endrin-isodrin, esaclorobenzene (HCB), esaclorobutadiene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, 1,2 dicloroetano (EDC), tricloroetilene, triclorobenzene (TCB), percloroetilene (PER)*, la domanda di cui sopra deve altresì indicare:

- La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi.
- Il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

## Articolo 37 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'Autorità competente effettuerà rilievi, accertamenti, controlli, sopralluoghi e quant'altro riterrà necessario per l'istruttoria della domanda di autorizzazione

allo scarico, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

2. Terminata l'istruttoria, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente, verrà rilasciata l'autorizzazione allo scarico con allegate le prescrizioni del caso.
3. Per gli scarichi di acque reflue industriali l'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva quando gli stessi rispettano i valori-limite di emissione previsti.

Articolo 38

### AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE ALLO SCARICO

1. Le autorizzazioni provvisorie allo scarico nella rete fognaria vengono rilasciate, solo ed esclusivamente, per utenze industriali ed a tempo determinato, per consentire, al titolare dello scarico, di eseguire un prelievo di campione di acque reflue e far redigere un referto di analisi riportante i parametri più significativi in base al tipo di attività ed al ciclo produttivo svolto, da allegare alla domanda di autorizzazione in fase di istruttoria presso l'Autorità competente

Articolo 39

### AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO NELLA RETE FOGNARIA

1. Le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria vengono rilasciate, per ogni singolo scarico, nella persona del titolare o legale rappresentante dell'attività svolta presso l'insediamento stesso, che ne assume ogni onere conseguente.
2. L'autorizzazione allo scarico può essere soggette in qualsiasi momento all'imposizione di prescrizioni speciali da parte dell'Amministrazione, anche all'integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico o dall'utilizzo del collettore che potessero comportare danni a persone o cose, pregiudizio all'igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria e/o dell'impianto di depurazione.

Articolo 40

### LIMITE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'autorizzazione a scaricare nella rete fognaria si limita allo stabile o agli stabili per i quali viene richiesta e per quella consistenza di essi che risulta dai documenti depositati presso la sede comunale.
2. Non potranno quindi allacciarsi altre parti degli stabili stessi, tanto meno di stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver prima ottenuto la specifica autorizzazione dall'Autorità, a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione tecnica

Articolo 41

## VARIAZIONI NEGLI INSEDIAMENTI

1. I titolari di scarichi di acque reflue dovranno richiedere nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, qualora:
  - Successivamente alla notifica del provvedimento autorizzativo, l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente;
  - Successivamente alla notifica del provvedimento autorizzativo, vengano apportate modifiche al ciclo tecnologico, tali da comportare variazioni nelle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, alle condotte e ai manufatti di scarico, e/o all'eventuale impianto di trattamento delle acque reflue.
2. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse dalle precedenti, deve essere data comunicazione:
  - Ad ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico ed alla natura delle materie prime utilizzate;
  - Ad ogni variazione della ragione sociale, e/o dell'intestazione, e/o trasferimento ad altro soggetto della proprietà e/o della gestione dell'attività, cui l'autorizzazione si riferisce, impianti di lavorazione compresi.

Articolo 42

## TRASFERIMENTI AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

1. I titolari di autorizzazioni allo scarico dovranno denunciare entro 30 (trenta) giorni all'Autorità competente i trasferimenti e/o le acquisizioni di proprietà. In caso di omissione rimarranno personalmente responsabili verso l'Ente gestore del pagamento della quota di tariffa, in solido con i loro successori o aventi causa.

Articolo 43

## CESSAZIONE DI UNO SCARICO

1. Qualora, per qualsiasi motivo, uno scarico venga cessato o disattivato, il titolare dovrà informare, mediante lettera raccomandata, l'Autorità competente la quale disporrà per gli eventuali provvedimenti del caso.
2. Le riattivazioni di uno scarico cessato o disattivato comporta la presentazione di nuova domanda di autorizzazione a norma del presente regolamento, salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Articolo 44

## NEGAZIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NELLA RETE FOGNARIA

1. L'autorizzazione allo scarico nella rete fognaria sarà negata se all'atto della presentazione della domanda si evidenzia il mancato rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e delle norme inserite nel presente regolamento, oppure si dimostri una domanda mendace, lacunosa e/o erronea. L'istanza potrà essere perfezionata nei modi e nei termini indicati dall'Autorità competente.
2. L'Autorizzazione allo scarico verrà revocata in caso di mancato adeguamento ai valori-limite di emissione previsti dal presente regolamento e/o di mancata adozione delle misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento, oppure l'ammissibilità allo scarico sia in contrasto con prescrizioni più restrittive, emanate dall'Autorità competente, a seguito di nuove disposizioni di legge.
3. Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Titolo v, Capo I e II del D. Lgs. n. 152/99, come parzialmente modificato dagli artt. 21, 22 e 23 del D. Lgs. n. 258/00, in caso di inosservanza delle prescrizioni all'autorizzazione Allo scarico, l'Amministrazione competente procederà secondo alla gravità dell'infrazione:
  - Alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - Alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  - Alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente.

Articolo 45

## APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSO DALL'ACQUEDOTTO

1. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, devono installare e mantenere funzionanti appositi ed idonei strumenti per la misurazione delle portate delle acque prelevate, e farne denuncia all'Autorità competente, entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le relative spese di installazione e gestione degli strumenti misuratori sono a carico del concessionario della derivazione di acqua pubblica o del proprietario nel caso di utilizzo domestico per la propria famiglia.
3. per quanto concerne la regolamentazione in materia di acque pubbliche e loro utilizzazione si rimanda al testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare al Decreto Legislativo 12 luglio 1993 n. 275, Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 258.

**PARTE QUINTA  
NORME FINANZIARIE**

## QUOTA DI TARIFFA PER I SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. Per i servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento ed alla depurazione delle acque reflue provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, a qualunque uso adibiti, è dovuto dagli utenti all'Ente gestore dei servizi, il pagamento di una quota secondo apposita tariffa.
2. La quota di tariffa per il servizio di fognatura ed il servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di trattamento centralizzato o questo sia temporaneamente inattivo. I relativi provvedimenti affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione ed alla gestione delle opere o degli impianti di trattamento.
3. I titolari degli insediamenti, privi del servizio di fognatura, non sono soggetti al pagamento della quota di tariffa per il servizio di fognatura, e devono la quota per il servizio di depurazione solo nel caso in cui utilizzino uno scarico indiretto nell'impianto di trattamento delle acque reflue.
4. Al fine della determinazione della quota di tariffa riferita ai servizi di fognatura e di depurazione il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.

## TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE

1. La quota di tariffa per i servizi di fognatura e di depurazione, relativa agli scarichi di acque reflue domestiche, è stabilita dall'Autorità competente con apposito atto deliberativo da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, nella misura adeguata ai costi di esercizio dei relativi servizi.
2. Per i soggetti che si approvvigionavano da pubblico acquedotto la quota di tariffa è riscossa con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione della tariffa relativa alla fornitura d'acqua.
3. I titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato in base al precedente articolo del presente regolamento.
4. Al fine della determinazione tariffaria, di cui al presente articolo, il volume di acqua scaricata è determinato in misura del 100% del volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata.
5. Fino all'installazione degli idonei strumenti di misura, l'Autorità competente conteggerà un consumo presunto di 200 litri per abitante al giorno.

## TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Per le utenze di tipo industriale la quota di tariffa per i servizi di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate, rilevate sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi imposti dall'autorità competente.
2. E' fatta salva la possibilità, da parte dell'Autorità competente, di determinare una quota tariffaria ridotta per le utenze che provvedono direttamente alla depurazione prima dell'allacciamento alla rete fognaria.
3. La quota di tariffa riferita al servizio di fognatura ed a quello di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianto di trattamento o questi sia temporaneamente inattivo.
4. La formula tipo per la determinazione e l'applicazione della quota di tariffa relativa agli scarichi di acque reflue industriali è stabilita dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.
5. Essa è stata determinata con D.P.R. 24 maggio 1977 ed elaborata con D.P.G.R. 30 settembre 1981 n. 0479/Pres. aggiornato con successivo D.P.G.R. 21 giugno 1990 n.0247/Pres.

$$T2 = F2 + [ f2 + dv + K2 ( Oi/Of db + Si/Sf df ) + da ] V$$

T2 Tariffa Lire/anno

F2 Termine fisso per utenza dipendente dal numero degli addetti dello stabilimento industriale. Il valore di F2, è stabilito, alla data odierna dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

<input type="checkbox"/>	Lire	7000	fino	a	9	addetti
<input type="checkbox"/>	Lire	17500	da 10	a	50	addetti
<input type="checkbox"/>	Lire	35000	da 51	a	200	addetti
<input type="checkbox"/>	Lire	175000	da 201	a	oltre	addetti

f2 Coefficiente di costo medio annuale (L/m<sup>3</sup>) del servizio di fognatura.

Il valore di f2, è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

<input type="checkbox"/>	Comune fino a 1000 abitanti	d	=	53	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune da 1001 a 5000 abitanti	d	=	51	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune da 5001 a 20000 abitanti	d	=	48	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune oltre 20000 abitanti	d	=	46	lire/m <sup>3</sup>

dv Coefficiente di costo medio annuale (L/m<sup>3</sup>) dei trattamenti preliminari e primari = 0,3 x d il valore è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

K2 = a 0 quando lo scarico industriale rientra nei valori-limite prescritti allo scarico dell'impianto centralizzato di depurazione;

= a 1 per scarichi in cui il rapporto C.O.D./B.O.D.s non supera il valore di 2,2;

= compreso tra 1,1 e 1,3 quando il rapporto C.O.D./B.O.D.s non supera il valore di 2,2;

Oi/Of Rapporto tra C.O.D. dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7) in mg/l e

C.O.D. del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, in mg/l

Si/Sf Rapporto fra materiali in sospensione totale dell'effluente industriale (pH=7) in mg/l e i materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l.

Db Coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario =  $0,5 \times d$   
Il valore è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

df Coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari =  $0,2 \times d$   
Il valore è stabilito, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

da Assunto inizialmente uguale a 0, sarà successivamente stabilito dall'Autorità competente.

d Costo medio in lire/m<sup>3</sup> del liquame trattato dall'impianto.  
I valori medi sono stabiliti, alla data odierna, dal D.P.G.R. 21.06.1988, n. 0247/Pres.

<input type="checkbox"/>	Comune fino a 1000 abitanti	d	=	73	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune da 1001 a 5000 abitanti	d	=	88	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune da 5001 a 20000 abitanti	d	=	60	lire/m <sup>3</sup>
<input type="checkbox"/>	Comune oltre 20000 abitanti	d	=	45	lire/m <sup>3</sup>

V Volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (m<sup>3</sup>/anno).

Articolo 49

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 5, della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato, in base all'art. 4 comma 1, lettera f) della Legge 5 gennaio 1992, n. 36.
2. Qualora il Servizio Idrico Integrato sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto, tra i diversi gestori, entro 30 (trenta) giorni dalla riscossione.

## **PARTE SESTA ISPEZIONI E CONTROLLI**

Articolo 50

**AUTORITA' PREPOSTA AI CONTROLLI**

1. L'Autorità competente effettuerà il controllo sugli scarichi, per quanto riguarda le funzioni tecniche, con personale tecnico espressamente incaricato.
2. In ogni caso l'Ente gestore, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi, si avvarrà del servizio istituito presso l'A.R.P.A. competente per il territorio, che comunicherà i risultati analitici, affinché possano essere adottati gli eventuali provvedimenti del caso, tenendo conto anche di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 51

**ISPEZIONI E CONTROLLI**

1. Qualora l'Autorità competente lo ritenesse necessario, lo stabilimento industriale il cui scarico sia allacciato alla rete fognaria dovrà installare, a propria cura e spese, in un idoneo locale, la strumentazione e gli accessori necessari per effettuare misure, analisi e campionamenti di controllo. I locali dovranno risultare facilmente accessibili, costruiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati e le apparecchiature, dovranno esser mantenute in perfetto stato, di conservazione a cura e spese del titolare dello scarico.
2. I soggetti incaricati sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori-limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Il personale addetto ai controlli avrà diritto d'accesso in qualsiasi momento per poter effettuare ispezioni, misure, analisi, campionature e quanto altro occorra in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 52

**CONTROLLI QUALITATIVI DEGLI SCARICHI**

1. Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, che, per gli stabilimenti industriali, dovrà essere all'esterno della proprietà privata.
2. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili per il campionamento da parte dell'Autorità competente nel punto assunto per la misurazione.

3. La sentenza della Corte Costituzionale n. 248/83 pone come logica che l’Autorità a cui compete il diritto di effettuare i campionamenti delle acque di scarico, non abbia l’obbligo di preavvisare il titolare dello scarico stesso circa il momento in cui verranno effettuate le operazioni di prelievo, per evitare che possano essere apportate modifiche agli scarichi e di conseguenza fatte sparire le tracce di ogni irregolarità. Non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il momento delle analisi delle acque campionate, in quanto l’A.R.P.A. competente per territori dovrà avvertire il titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico, all’esecuzione delle analisi.

4. Per gli scarichi contenenti le sostanze sotto elencate, di cui all’allegato 5 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258:

tabella 3/A	#	cadmio	#	aldrin-dieldrin-endrin-isodrin
	#	mercurio	#	esaclorobenzene(HCB)
		(settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini)	#	esaclorobutadiene
	#	mercurio	#	cloroformio
		(settori diversi da quello dell’elettrolisi	#	tetracloruro di carbonio
		dei cloruri alcalini)	#	1,2 dicloroetano (EDC)
	#	esaclorocicloesano (HCL)	#	tricloroetilene
	#	DDT	#	triclorobenzene(TCB)
	#	pentaclorofenolo (PCP)	#	percloroetilene (PER)
tabella 5	1.	arsenico	12	oli minerali non persistenti e
	2.	cadmio		idrocarburi di origine
	3.	cromo totale		petrolifera non persistenti
	4.	cromo esavalente	13	solventi organici aromatici
	5.	mercurio	14	solventi organici azotati
	6.	nichel	15	composti organici alogenati
	7.	piombo		(compresi i pesticidi clorurati)
	8.	rame	16	pesticidi fosforiti
	9.	selenio	17	composti organici dello stagno
	10.	zinco	18	sostanze di cui secondo le
11 fenoli				indicazioni dell’ag. Internazionale
				di ricerca sul cancro (IARC), è
				provato il potere cancerogeno

L’Autorità competente, nel rilasciare l’autorizzazione, può prescrivere, a carico del titolare l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei risultati, che devono rimanere a disposizione dell’Autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

**PARTE SETTIMA  
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 53  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espresso dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, dai regolamenti emanati, dalle Circolari Ministeriali ed in particolare dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152, come modificato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Articolo 54  
**ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di regolamenti comunali di edilizia e di igiene non conformi o in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 55  
**REVISIONI ED AGGIORNAMENTI**

1. Il presente regolamento, ad intervalli non superiori ai cinque anni, verrà sottoposto per la revisione all'esame da parte dei tecnici dell'Ente gestore o da tecnici espressamente incaricati dall'Autorità competente.
2. Compito dell'Autorità sarà di rivedere il presente regolamento in modo da aggiornare l'applicabilità, considerare tutte le proposte di miglioramento, stabilire se debbano essere introdotte delle modifiche, in considerazione di eventuali evoluzioni normative nelle specifiche materie e/o progressi realizzati nel settore tecnico.

**PARTE OTTAVA  
ALLEGATI**